SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

ACCORDO

Allegato B della "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA ESECUZIONE DI UN PROGETTO DI CONVIVENZA SOLIDALE PER PERSONE FRAGILI PRESSO I LOCALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO NUOVO REGINA MARGHERITA DELLA ASL ROMA 1".

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede legale in Borgo S. Spirito 3 – 00193 Roma, C.F./P.IVA 13664791004, PEC protocollo@pec.aslroma1.it, nella persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe Quintavalle, in qualità di legale rappresentante della stessa, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale dell'Azienda;

(di seguito "Azienda" o "ASL Roma 1")

E

L'Ente _____ C.F./P.IVA _____ PEC _____ con sede legale in _____ Via _____ c.a.p. _____ nella persona del legale rappresentante, _____, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale

(di seguito "Ente" e congiuntamente "le Parti")

PREMESSO CHE

- La ASL Roma 1, in qualità di Ente pubblico, è da sempre impegnata a garantire il diritto alla salute e a sostenere politiche di promozione del benessere della persona;
- l'Azienda riconosce che la cooperazione tra le istituzioni pubbliche, i servizi socio-sanitari e le organizzazioni del Terzo Settore è essenziale per assicurare un intervento efficace e mirato, sia sul piano dell'emergenza che su quello della prevenzione;
- gli Enti del Terzo Settore, con la loro competenza ed esperienza nella capacità di prevenzione, accoglienza e supporto nelle situazioni di disagio, rappresentano un valore aggiunto nella gestione dei progetti di inclusione e di potenziamento della rete di protezione sociale;
- al fine promuovere, rafforzare e sostenere interventi volti a garantire migliori condizioni di benessere e qualità della vita con particolare riguardo ai soggetti fragili, la ASL Roma 1 ha manifestato l'intenzione di avviare una collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- con Deliberazione n. _____ del _____, per le summenzionate ragioni, in data _____ è stata pubblicata la manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione di un Soggetto del Terzo Settore per la co-progettazione e successiva esecuzione di un progetto di convivenza solidale per persone fragili presso i locali del Presidio Ospedaliero Nuovo Regina Margherita della ASL Roma 1;
- La ASL Roma 1 è proprietaria dei locali siti in Roma, presso il P.O. Nuovo Regina Margherita, identificati catastalmente come da planimetria allegata, che saranno assegnati in comodato d'uso gratuito esclusivamente per la realizzazione del Progetto;
- il suddetto Ente_____ ha partecipato alla suddetta manifestazione d'interesse indetta dalla ASL Roma 1 e all'esito dell'operato della Commissione valutativa e successiva selezione a cura della Direzione Generale Aziendale, di cui alla Deliberazione n. _____ del _____, è risultato l'Ente più idoneo per le finalità in argomento;

VISTO che il Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"; ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali" (articolo 2 del D.Lgs. n. 117/2017) e, altresì, definisce le condizioni per la stipula di Convenzioni con organizzazioni di volontariato;

VISTO che l'Ente _____ è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui _____.

Tanto premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Si approvano specificatamente le premesse che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per quanto non allegato.

ART. 2

(Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la stipula di una Convenzione tra la ASL Roma 1 e l'Ente_____ finalizzata all'individuazione di un Soggetto del Terzo Settore per la co-progettazione e successiva esecuzione di un progetto di convivenza solidale per persone fragili presso i locali del Presidio Ospedaliero Nuovo Regina Margherita della ASL Roma 1

In particolare, le attività oggetto della presente collaborazione mirano a:

- Delineare nuove strategie di intervento assistenziale mediante nuovi modelli di residenzialità, alternativi all'istituzionalizzazione, al fine di costruire un sistema di servizi e prestazioni rivolto alle persone, in particolare a coloro che vivono in condizioni di fragilità, con l'intento di mettere in campo risposte efficaci e di qualità alle molteplici condizioni di disagio;
- Erogare sotto forma di beni e servizi tutti gli interventi utili a favorire l'accoglienza e la cura delle persone fragili e/o di quelle limitate nell'autonomia che non siano assistibili a domicilio mediante la collaborazione delle proprie articolazioni aziendali, ospedaliere e territoriali;
- Rafforzare e supportare mediante interventi mirati l'integrazione sociosanitaria di persone anziane, non autosufficienti e/o in condizioni di maggiore fragilità, impossibilitati a rientrare al proprio domicilio e tali da necessitare di cura e assistenza a seguito di dimissioni ospedaliere;
- Promuovere e sostenere la partecipazione dei soggetti che operano nel sociale, più efficienti ed efficaci sotto il profilo della programmazione, dell'organizzazione e della gestione dei servizi, con particolare riguardo ai bisogni delle persone fragili sia dal punto di vista sociale che sanitario.

ART. 3

(Impegno dell'Ente)

È obbligo dell'Ente garantire l'attuazione della progettualità presentata in fase di selezione, la quale include, tra l'altro, la co-progettazione e la gestione di un progetto personalizzato condiviso tra l'equipe di riferimento multidisciplinare e la persona accolta.

L'Ente si impegna a svolgere le attività previste nel presente Accordo attraverso l'apporto di idoneo personale (apporto volontario e/o risorse umane aggiuntive). Lo stesso dovrà inoltre, garantire che l'organico, per tutta la durata del progetto, debba essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di domanda di partecipazione e dovrà vigilare, altresì, sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità dei beneficiari e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore, informando tempestivamente l'Azienda in merito alle eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione. Inoltre, ogni integrazione/modifica alla progettualità in argomento dovrà essere sottoposta all'Azienda per la formale accettazione.

Sarà cura dell'Ente individuare un Coordinatore e le relative modalità di coordinamento dell'operato dei volontari, come da progetto allegato ed effettuare l'attività di monitoraggio e verifica in itinere del progetto, con particolare riguardo agli strumenti ed alle modalità di esecuzione. Lo stesso si impegna, altresì, a rendicontare mensilmente l'attività svolta all'interno delle progettualità, da condividere con il Referente della ASL Roma 1 di seguito individuato.

All'Ente spetterà, altresì, la ristrutturazione edilizia dei locali assegnati dalla ASL e l'allestimento degli arredi e delle attrezzature in conformità con l'attività da realizzare. Gli interventi di manutenzione ordinaria e i relativi costi dei locali concessi in comodato d'uso saranno a carico del comodatario, mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico della ASL Roma1.

Inoltre, con la sottoscrizione del presente accordo, l'Ente si rende disponibile a far collaborare il proprio personale adeguatamente formato e qualificato con il personale dell'Azienda, qualora si rendesse necessario per le finalità del Progetto. Inoltre, lo stesso si rende disponibile a formalizzare protocolli operativi per il raccordo con le strutture sanitarie e ospedaliere, nonché con i servizi socio sanitari per le finalità in oggetto.

ART. 4

(Impegno dell'Azienda)

Nell'ambito della realizzazione dell'attività in oggetto, la ASL Roma 1 si impegna a sostenere, affiancare e garantire, secondo il modello assistenziale individuato, l'accesso a percorsi di carattere sanitario a propria cura e spese, per le persone presenti che, a seguito di diverse problematiche sanitarie e/o socio relazionali, versano in situazioni di maggiore fragilità e ridotta autosufficienza e non hanno al contempo un'abitazione e/o non possono farvi ritorno.

L'Azienda si impegna a concedere all'Ente, mediante sottoscrizione di contratto di comodato d'uso a titolo gratuito, la disponibilità esclusiva dei locali aziendali siti presso il Presidio Ospedaliero Nuovo Regina Margherita, così come meglio identificati sulla planimetria, parte integrante del presente contratto.
Sarà cura dell'Azienda provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali di cui sopra.

L'Azienda si impegna inoltre, per il tramite del Referente di seguito individuato, al monitoraggio e alle verifiche dell'operato dell'Ente ai fini di una proficua e valida collaborazione attinente alla progettualità presentata in fase di selezione.

ART. 5

(Sedi e organizzazione dell'attività)

L'Ente si impegna a prendere parte per il tramite di propri rappresentanti alle eventuali riunioni di coordinamento con i referenti della ASL Roma1 e con gli altri Enti e/o Associazioni interessate all'attività ai fini di una collaborazione sinergica per le finalità in oggetto.

Ciascun Socio/Volontario/Operatore avrà accesso unicamente ai locali messi a disposizione dalla ASL Roma 1 per le attività autorizzate. E' fatto obbligo ai Soggetti predetti di osservare ogni cautela nella utilizzazione degli spazi, degli arredi e dei servizi, comunicando tempestivamente al Responsabile della struttura ogni evento accidentale inerente le attività occupazionali o particolari situazioni che abbiano determinato danni, predisponendone dettagliata relazione.

ART. 6

(Referenti)

Ciascuna delle Parti indica un Referente dell'Accordo.

Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente Accordo, nonché di monitorare costantemente quanto scaturito con l'entrata in vigore dello stesso.
Il Referente per l'Ente è _____, E-mail_____
Il Referente per la ASL Roma 1 è _____, E-mail_____

ART. 7

(Responsabilità e obblighi dell'Ente)

L'Ente è tenuto a fornire i nominativi (con dati anagrafici e residenza) del personale che verrà impiegato presso i locali individuati per l'espletamento dell'attività.

L'Ente solleva fin d'ora la ASL Roma 1 da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di leggi e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte dei Volontari/operatori, nei confronti degli utenti e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali.

L'Ente è tenuto a tale scopo a provvedere alla copertura assicurativa per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connessi all'attività stessa, compreso il personale volontario, per un importo proporzionato alla qualità ed alla quantità dei rischi verificabili, adeguato alle valutazioni economiche correnti in materia di liquidazione di danni e con una Compagnia Assicurativa autorizzata ai sensi della normativa vigente.

Sarà poi previsto, dietro espressa richiesta in forma scritta da parte dell'Ente, il rimborso delle spese sostenute per la copertura assicurativa necessaria da parte della ASL Roma 1, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n.117/2017.

Articolo 8

(Comodato d'uso locali)

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Azienda si impegna a concedere all'Ente in comodato d'uso i locali presso il Presidio Ospedaliero Nuovo Regina Margherita, per un totale di…. metri quadri – piano …., per la realizzazione del Progetto di convivenza solidale per persone fragili, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico e del conseguimento di utilità sociale.

In particolare l'Ente avrà a disposizione i seguenti spazi di proprietà aziendale, come da documentazione allegata. Nello specifico:

- _____
- _____

La durata del comodato è fissata in anni 6 (sei) naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula del contratto di comodato, con possibilità di rinnovo a mezzo della forma scritta.
Al termine della scadenza prevista, salvo eventuale rinnovo, l'Ente garantisce la restituzione dei locali liberi da arredi e attrezzature.
Il Comodatario si impegna a utilizzare gli spazi esclusivamente per lo svolgimento del Progetto, nel rispetto della normativa vigente e delle finalità dichiarate nella manifestazione di interesse. Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire lo spazio affidato in comodato con la dovuta diligenza e non potrà, senza l'espresso consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento. Il Comodatario dovrà servirsi dello spazio esclusivamente per l'uso determinato dal Progetto; in caso contrario il Comodante potrà richiedere l'immediata restituzione dello spazio stesso.

Sino alla data di scadenza, la manutenzione ordinaria è a carico dell'Ente e la manutenzione straordinaria spetta alla ASL Roma 1.
All'atto della consegna, sarà sottoscritto tra le Parti, il verbale di consegna dei locali con allegata planimetria.

ART. 9

(Gratuità delle prestazioni)

L'Ente dichiara di non pretendere compenso alcuno per le prestazioni effettuate dai propri operatori, né da parte della ASL Roma 1, né dagli utenti che usufruiscono delle iniziative previste nell'Accordo.

La presente Convenzione non instaura alcun rapporto di lavoro tra ASL Roma 1 e i singoli operatori dell'Ente impiegati per l'espletamento delle iniziative promosse.

ART. 10

(Sicurezza sul lavoro)

Sarà cura dell'Ente provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive m. e i.:

a) effettuazione della valutazione dei rischi e di aver definito le misure di prevenzione e protezione, anche volte al miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo;
b) nomina del medico competente;
c) nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
d) nomina del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori;
e) nomina degli addetti al primo soccorso, all'antincendio ed alla gestione delle emergenze;
f) effettuazione dei corsi specifici di formazione, dei soggetti di cui ai 3 precedenti punti;
g) effettuazione delle visite mediche d'idoneità alla mansione;
h) consegna dei DPI, ove necessario, idonei a proteggere i lavoratori, in relazione alla mansione specifica e alle attività da effettuare;
i) effettuazione della formazione e dell'informazione dei lavoratori circa i rischi legati alla mansione ed al contesto lavorativo in cui operano.
j) fornitura di macchine ed attrezzature, ove necessario, conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di prodotto;
k) regolarità retributivo/contributiva (INPS/INAIL) per i lavoratori.

Si rammenta altresì, l'obbligo da parte dei soggetti operanti nella struttura, di redigere il prescritto Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi dell'articolo 26 D.Lgs 81/2008.

ART. 11

(Trattamento dei dati)

I dati e le informazioni acquisite da soggetti interessati dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito l'uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati nel presente atto e rientranti nell'oggetto della convenzione.

Le attività sopra descritte non comportano, ai fini della loro esecuzione, un trattamento di dati personali delle persone dell'Ente da parte della ASL Roma 1; tuttavia, ove dovesse verificarsi seppur in via incidentale un trattamento di dati personali le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e al Regolamento Europeo 2016/679 – "General Data Protection Regulation 679/2016" ("GDPR"), impegnandosi alla massima riservatezza e a trattare i dati personali in modo leale e corretto, per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del Convenzione avuto riguardo, altresì, ai profili della sicurezza del trattamento.

Articolo 12

(Durata e recesso)

Il presente atto ha validità di anni 6 (sei) dalla data di ultima sottoscrizione.

Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di risolvere il presente accordo in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, previa specifica comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o PEC, da inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso.

La presente Convenzione è rinnovabile solo con apposito atto scritto.

Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate tra le Parti e avranno validità solo in forma scritta.

Articolo 13

(Controversie e Foro competente)

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del presente rapporto, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione, è devoluta in via esclusiva al Foro di Roma, previo esperimento di tentativo bonario di componimento.

Articolo 14

(Sottoscrizione e Registrazione)

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, date delle firme digitali.

Ente _____

Il Rappresentante legale

_____

(firmato digitalmente)

Azienda Sanitaria Locale Roma 1

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Quintavalle
(firmato digitalmente)

Allegato 1: Progetto dell'Ente

Allegato 2: Documenti locali presso Presidio Ospedaliero Nuovo Regina Margherita.